



Via Nazionale,60-Roma-tel 06/47251-fax 06/4746556
fenagi@confesercenti.it www.fenagi.it/

Roma, 4 dicembre 2020

Prot. n.1089.11/20 EA/ac

Ai Componenti la Presidenza Nazionale
FENAGI/Confesercenti

Alle Organizzazioni Reg.li e Prov.li
FENAGI/Confesercenti

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione elettronica dei corrispettivi, lotteria degli scontrini, cash back

Carissimi,

come abbiamo avuto modo di informare la categoria attraverso la circolare dello scorso 30 Giugno (Prot. n. 1081.11/20 EA), l'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Ricordiamo anche che il MEF, con specifico decreto, ha individuato le fattispecie **esonerate da tale obbligo e**, tra le attività esonerate dall'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi, rientrano **le cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, esclusi quelli d'antiquariato.**

Stante quanto sopra si evidenzia che in assenza dell'obbligo della emissione dello scontrino fiscale per l'acquisto dei prodotti editoriali, quindi, dell'obbligo della sua trasmissione per via telematica alla Agenzia delle Entrate, non permette la partecipazione alla lotteria degli scontrini agli acquirenti.

È importante sottolineare che l'esclusione non è riferita alla attività commerciale in quanto tale

ma è riferita ai quotidiani, ai periodici o ai libri, in conseguenza del regime fiscale IVA di cui godono i prodotti editoriali in vendita.

Ricordiamo, pertanto, **che l'edicolante che vende un prodotto diverso da quotidiani, periodici o libri, deve fare lo scontrino elettronico ed espletare le operazioni necessarie per far partecipare il cliente alla lotteria.**

Cash back

Partendo dal presupposto che in tutte le attività commerciali devono accettare i pagamenti elettronici (obbligo deciso con la legge di stabilità Finanziaria del 2016) e che l'eventuale rifiuto non è, fino ad oggi, passibile di sanzione, per incentivare l'uso della moneta elettronica il Governo, attraverso il decreto n°156 del 42-11-2020, ha introdotto Il "Cashback di Natale": una misura sperimentale che durerà dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020.

Da gennaio 2021, partirà il rimborso Cashback a regime, a cui dovrebbe affiancarsi un Cashback speciale che prevedono regole differenti.

Il Cashback Natale è un rimborso in denaro a favore delle persone che effettuano acquisti pagando con moneta elettronica durante il mese di dicembre 2020. Nello specifico, ai soggetti che effettuano un acquisto con pagamento elettronico viene rimborsato il 10% della spesa per ciascuna transazione di un importo fino a 150 euro. La somma delle transazioni rimborsate non può comunque superare i 1500 euro

La partecipazione al programma per ottenere i rimborsi Cashback ha inizio dal momento della prima transazione, cioè quando si paga il primo acquisto con carta di credito o bancomat, dopo essersi registrati sulla app "IO". Hanno diritto al rimborso le persone che effettuano acquisti con bancomat carta di credito, entro il 31 dicembre 2020.

Per ottenere l'agevolazione è necessario effettuare acquisti in negozi fisici mentre sono esclusi tutti i negozi online. **Questo significa che sono comprese indistintamente tutte le spese effettuate in modalità elettronica presso qualsiasi attività commerciale per qualsiasi prodotto in vendita.**

Il Coordinatore Nazionale Fenagi

Ermanno Anselmi

